



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

62/2014
Maggio/01/2014 (*)
Napoli 2 Maggio 2014

La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni trova spazio nel modello Unico 2014 per l'evidenza delle imposte sostitutive scaturenti dal riconoscimento dei nuovi valori, dal riallineamento fiscale, nonché dall'affrancamento del saldo attivo.

Le opzioni dovranno essere opportunamente indicate nelle tre sezioni del quadro RQ del modello unico.

L'art. 1, commi da 140 a 146, della legge 27 dicembre 2013, n° 147 (legge di stabilità 2014) **ha esteso al periodo di imposta 2013**, per le imprese, la possibilità di **rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni**, nonché di **affrancare il saldo attivo della rivalutazione**.

Ai fini dell'attuazione delle citate disposizioni, il comma 146 dell'art. 1 della legge fa rinvio alle disposizioni della legge 21 novembre 2000, n° 342, istitutiva della "**Rivalutazione dei beni delle imprese**", la quale, all'art. 10, stabiliva che le imprese possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, **rivalutare i beni materiali e immateriali**, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio.

Ora, la legge di stabilità 2014, al comma 147, ha **riaperto la rivalutazione dei beni d'impresa** anche in riferimento al bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2012 e **concede la facoltà di riallineare i valori fiscali ai civilistici rivalutati, previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 16% con riferimento ai beni ammortizzabili o del 12% per quelli non ammortizzabili.**

In particolare, **l'importo della rivalutazione**, corrispondente ai maggiori valori riallineati, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere vincolato in una riserva a cui si applica il regime fiscale della **sospensione d'imposta**.

È possibile, tuttavia, **liberare anche tale riserva** (che in questo modo non concorre a formare reddito dell'impresa) beneficiando dell'**affrancamento del saldo attivo** mercé il versamento di **un'ulteriore imposta sostitutiva pari al 10%**.

Orbene, le imprese che rivalutano i beni d'impresa e riallineano i valori civili e fiscali dei beni sono tenute a dare evidenza di tali opzioni nel **quadro RQ** dei **modelli UNICO 2014**.

Il quadro è composto di **tre sezioni**:

La sezione XXI – A va compilata dalle persone fisiche titolari di imprese individuali che si sono avvalse della facoltà di **rivalutare i beni e le partecipazioni**, in particolare consta di tre righe:

- **RQ71** per la rivalutazione dei **beni ammortizzabili** mediante imposta sostitutiva del 16%;
- **RQ72** per la rivalutazione dei **beni non ammortizzabili** diversi dalle partecipazioni con imposta sostitutiva del 12%;
- **RQ73** per la rivalutazione delle **partecipazioni** in società controllate e collegate, sempre con imposta del 12%.

Si ricorda che la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea e **va eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio 2013**.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte dirette e Irap a decorrere **dal terzo esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali, nelle misure sopra evidenziate.

La sezione XXI – B è all'uopo dedicata ai soggetti che, avendo rivalutato i beni, intendano **riallineare i valori** mediante imposta sostitutiva, consta altresì di tre righe **da RQ 74 a RQ 76** ove **si inseriscono i valori da riallineamento** con la stessa sequenza del quadro XXI – A;

La sezione XXI – C è riservata ai soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni che possono **affrancare il saldo di rivalutazione con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%.**

Si ricorda che, **il pagamento di tutte le imposte sostitutive può avvenire in tre rate annuali di pari importo e senza interessi.** La prima rata deve essere versata entro il termine per il versamento delle imposte scaturenti dal modello unico e, parimenti, le altre con scadenza entro i termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi relative ai 2 periodi successivi.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN